

LEADER

Sviluppo guidato dalle comunità locali

FAQ LEADER

AIUTI DI STATO

ARTICOLI 60 e 61

REG.(UE) 2022/2472

ABER



**Documento realizzato nell'ambito del Programma
Rete Nazionale della PAC 2025-2027**
Progetto Monit Leader (CREA, Scheda CR01.08)

Autorità di gestione:
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Direzione Generale Sviluppo Rurale
Direttore Generale: Simona Angelini

Responsabile scientifico: Raffaella Di Napoli

Autori: Giorgia Matteucci, Fabio Muscas

Risposte a cura di: Giulia Diglio, Giorgia Matteucci

Revisione: Giulia Diglio

Sviluppo web e comunicazione: Roberta Gloria

Progetto grafico: Roberta Ruberto

Data: Ottobre 2025

Sommario Domande

2024_03 In caso di comunicazione in esenzione delle SSL selezionate per il periodo 2023-2027, esiste una soglia da rispettare per gli aiuti relativi ai costi sostenuti dai Comuni che partecipano a progetti CLLD ai sensi dell'art. 60 del Reg. (UE) n. 2022/2472, che disciplina gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI e dai Comuni?.....	5
2024_09/1 In relazione agli artt. 60 e 61 del Reg. UE n. 2022/2472 (ABER), è corretto sostenere che ai costi sostenuti dai GAL - se considerati PMI - si applica l'art. 60 del Reg. (UE) n. 2022/2472 (ABER) con relativo limite di 2 milioni di euro per impresa e progetto (art. 4 lett. U), mentre l'art. 61 si applica solo a imprese e/o Comuni nei progetti CLLD con un limite massimo di 200 mila euro (art. 4 lett. V)?.....	6
2024_09/2 I GAL si possono considerare imprese /Pmi? Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario di una misura è "un'impresa".	7
2024_09/3 Per determinare la dimensione del GAL proponente ai fini della verifica del rispetto della quota del 25% necessaria per la definizione di PMI, e quindi capire se l'impresa sia "autonoma" o "associata", si possono escludere dal calcolo delle situazioni di controllo le quote dei piccoli comuni (autonomie locali sotto i 5.000 abitanti), poiché considerati non rilevanti ai sensi della lettera d) del par. 2, co. 2, All. I ABER?	9
2024_13 È corretto ritenere che l'applicazione degli artt. 60 e 61 del Reg. (UE) n. 2022/2472 (ABER) sia automatica per gli interventi che rientrano nelle categorie di operazioni ammissibili ai sensi degli stessi? In caso di superamento dei limiti e/o di operazioni non contemplate nel regolamento ABER (produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili), quali sono le procedure corrette da adottare?.....	10
2024_14 È possibile che i GAL indichino nelle schede di azione Leader della SSL diversi regimi di aiuto di stato applicabili, dettagliando poi nei bandi per quale tipologia di progetti verranno applicati i diversi regimi?.....	11
2025_09 È condivisibile una interpretazione dell'art. 61 del Reg. (UE) n. 2022/2472 che estenda l'ambito soggettivo di applicazione, oltre ai Comuni, anche ai soggetti portatori di interessi pubblici dei diversi territori che realizzano attività nell'ambito dei progetti CLLD a salvaguardia degli interessi propri di determinate Comunità, sul presupposto che tali progetti oltre ad avere un ruolo positivo per le comunità locali e agricole dovuto alla condivisione delle conoscenze hanno, altresì, un impatto limitato sulla concorrenza?.....	13

Domanda: Stiamo pensando di procedere a comunicare in esenzione ai sensi del Reg. (Ue) 2022/2472, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (c.d. ABER), le sette Strategie di Sviluppo Locale (SSL) presentate dai Gal riconosciuti per il periodo 2023-2027.

Analizzando il regolamento 2022/2472 ci resta però un dubbio che si pone qui di seguito: l'articolo 60 del sopra citato regolamento ABER disciplina gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI e gli aiuti per i costi sostenuti dai Comuni.

Avremmo quindi bisogno di sapere se esiste una soglia da rispettare, oppure una conferma che il legislatore europeo non abbia previsto alcuna soglia degli aiuti per i costi sostenuti dai Comuni che partecipano a progetti CLLD.

Risposta: L'argomento è stato affrontato precedentemente solo in una conversazione informale con la Regione Puglia. Comunque, la risposta è nel considerare valida la disposizione dell'articolo 4, comma 1, lettera u) anche per i Comuni. È stabilito che la soglia di notifica degli aiuti concedibili ai sensi dell'articolo 60 alle PMI è di 2 milioni di EUR per impresa e per progetto. Tale disposizione vale anche con riguardo ai Comuni. Il Regolamento di esenzione riguarda gli aiuti di Stato a favore delle PMI così come indicato all'articolo 1 e, appunto, bisogna partire dall'individuare chi è il beneficiario ai sensi del Regolamento.

L'articolo 1 dispone che: "Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti: a) aiuti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI): i) 12 24 25 25 46 49 49 50 52 64 70 attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella; ii) attive in attività extra-agricole nelle zone rurali che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato, nella misura in cui tali aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e sono cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi a favore di misure cofinanziate. In deroga a quanto precede, il presente regolamento si applica agli aiuti a favore dei comuni che beneficiano direttamente o indirettamente di progetti CLLD a norma degli articoli 60 e 61 del presente regolamento".

L'articolo 1 lettera a) classifica il beneficiario delle agevolazioni e nel punto ii) lo individua nelle PMI extra agricole, includendo anche i COMUNI che partecipano al CLLD per i costi sostenuti di cui all'articolo 60. Quando all'articolo 4 sono stabilite le soglie da rispettare, queste devono essere applicate alle PMI così come definite dall'articolo 1. Ne consegue che i Comuni debbano essere considerati alla stessa stregua delle PMI.

Domanda: Dal combinato disposto degli artt. 60 e 61 del Reg UE 2022/2472 (ABER) se ne deduce che: all'attività e relativi costi sostenuti dai GAL, se considerati Pmi, si applicano le norme art. 60 e quindi di conseguenza anche il limite imposto dall'art 4 lett U del medesimo Reg 2022/2472, cioè 2mln euro per impresa e per progetto; invece, l'art. 61 si applicherebbe esclusivamente alle imprese e/o comuni partecipanti o beneficiari dei progetti CLLD, per un massimale in questo caso stabilito sempre dall'art. 4 lett V cioè 200.000 euro.

Risposta: L'articolo 60 del Regolamento (UE) 2022/2472 al primo comma stabilisce che i costi sostenuti dalle PMI e dai Comuni nell'ambito di LEADER sono esentati dall'obbligo di notifica in quanto ritenuti compatibili con il mercato interno, (per i Comuni) a condizione che siano destinati a uno o più degli ambiti indicati al successivo comma 3; il comma 2, invece, si riferisce ai finanziamenti / pagamenti dei progetti e/o delle attività promosse dai GAL. Si tratta, in buona sostanza, delle spese del GAL. In questo contesto ciò significa che i costi possono essere sostenuti direttamente dalle PMI e dai Comuni attraverso il finanziamento ricevuto dai GAL. Ad esempio, se un GAL promuove un progetto per lo sviluppo di un'area rurale che coinvolge diverse PMI e un ente locale, i costi associati all'implementazione di quel progetto possono essere sostenuti dalle PMI e dal Comune, ma in realtà vengono finanziati attraverso il budget assegnato al GAL (promotore del progetto inserito nella SSL) per tali attività. In tale contesto il GAL non è inquadrabile come PMI.

Domanda: I GAL si possono considerare imprese /Pmi ? Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario di una misura è “un'impresa”.

Risposta: Sebbene i GAL possano avere una struttura organizzativa simile a quella di un'impresa, con personale retribuito e costi operativi, gli stessi non sono tipicamente configurati come imprese a fini commerciali, ovvero piccole e medie imprese (PMI) nel senso tradizionale del termine (par. 52 dell'art. 2 del Regolamento ABER: «PMI» o «microimprese, piccole e medie imprese»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I). Nella maggior parte dei casi si tratta, piuttosto, di organismi di coordinamento e gestione che operano a livello locale per promuovere lo sviluppo rurale e sostenere progetti comunitari relativamente alle attività svolte in ambito LEADER.

L'Allegato I del regolamento ABER definisce, appunto, le PMI come: “... qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica”.

Una simile interpretazione si riscontra anche nelle linee guida fornite dalla Commissione (<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/it/renditions/native>) nelle quali viene descritto come procedere per riconoscere una PMI; si ritiene infatti che “il primo passo per ottenere la qualifica di PMI è essere considerati un'impresa”. Secondo la definizione della CE, dunque, si considera impresa ogni entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dalla forma giuridica. Questa formulazione, del resto, riflette la terminologia utilizzata dalla Corte di giustizia europea nelle sue sentenze. Il fattore determinante è dunque l'attività economica e non la forma giuridica. In pratica, ciò significa che possono essere considerati imprese: i lavoratori autonomi, le imprese familiari, le società di persone, le associazioni o altre entità che esercitano regolarmente un'attività economica. A tal riguardo, si definisce “attività economica” la vendita di prodotti o servizi a un determinato prezzo su un mercato determinato/diretto”.

Un soggetto che di per sé non fornisce beni o servizi su un mercato non è un'impresa. Per chiarire la distinzione tra attività economiche e non economiche, la Corte di giustizia ha costantemente affermato che qualsiasi attività consistente nell'offrire beni e servizi in un mercato costituisce attività economica (Causa C-480/09 P, AceaElectrabel Produzione SpA/Commissione europea, Racc. 2010, punti da 47 a 55; causa C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri, Racc. 2006, pag. I-289, punto 112; causa C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri, Racc. 2006, pag. I-289, punti 107-118 e 125.).

Anche nel nostro ordinamento interno il codice civile individua i caratteri dell'impresa commerciale nell'esercizio abituale di un'attività economica laddove, all'art. 2195, definisce imprenditore commerciale colui che a livello professionale esercita – tra le altre – “attività industriale finalizzata alla produzione di beni o servizi”.

Sul punto la Cassazione ha chiarito che “lo scopo di lucro (cd. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale,

poiché è configurabile attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, può essere presente anche in una società cooperativa pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci". (Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 14250 del 12 luglio 2016).

A tal riguardo si deve considerare che, in generale, le attività svolte dal GAL non sono rivolte ad un mercato e non hanno rilevanza economica in quanto perseguono l'obiettivo generale dello sviluppo della comunità locale; si tratta, piuttosto, di uno scopo collettivo che ha come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità alla quale i soci appartengono e non di un gruppo sociale ristretto.

Nel LEADER le attività promosse dai GAL coinvolgono le imprese locali, inclusi i piccoli e medi imprenditori, come parte dei progetti di sviluppo locale. In questo contesto le PMI possono essere beneficiarie dei finanziamenti o delle iniziative promosse dal GAL, ma il GAL stesso non può essere considerato una PMI (piccola o media impresa) in quanto l'attività svolta in ambito LEADER, per la quale riceve il finanziamento, non coincide con la produzione e lo scambio di beni e servizi dietro corrispettivo di un prezzo. Se lo scopo di lucro è assente, risulta dunque difficile considerarli quali "imprese" nel senso sopra detto.

Domanda: Dall'ultimo quesito posto su ewiki: Definizione di PMI- Controllo degli enti pubblici - Rispetto della quota del 25% ai fini del dimensionamento dell'impresa (art. 3, comma 4 dell'Allegato I ABER) - Tipologie di imprese prese in considerazione per il calcolo dell'organico e degli importi finanziari / Definizione di PMI – Controllo di Enti pubblici - Rispetto quota 25% ai fini del dimensionamento dell'impresa (art. 3, par. 4 dell'Allegato I ABER).

Ci chiediamo se sia corretto, ai fini dell'individuazione della dimensione del GAL proponente, procedere secondo la seguente interpretazione:

1. Procedere anzitutto al computo delle situazioni di controllo, per verificare e stabilire se l'impresa sia "autonoma" (e dunque priva di imprese associate) o sia "associata";
2. verificare ulteriormente se la quota rilevante del 25 % di controllo, assunta quale limite per poter ancora essere definito PMI, possa essere individuata scomputando da tale verifica la quota di alcuni piccoli comuni (ovvero le autonomie locali sotto i 5.000 abitanti), ritenuti non rilevanti alle situazioni di controllo ai sensi della lettera d) del paragrafo 2, secondo comma.

Risposta: Le PMI, come definite dai regolamenti di esenzione ABER e GBER, sono imprese che soddisfano determinati criteri in termini di dimensione tra cui: il numero di dipendenti, il fatturato annuo e il bilancio totale. I GAL, d'altra parte, sono gruppi o partenariati che coordinano e promuovono lo sviluppo locale nelle aree rurali coinvolgendo una varietà di attori locali (enti pubblici, organizzazioni non governative, imprese, etc.), senza con ciò esercitare in maniera abituale un'attività economica o perseguire uno scopo di lucro per cui risulta difficile, nella maggior parte dei casi, qualificarli come "imprese". Ad ogni modo, laddove si voglia accertare se vi siano casi particolari nei quali il GAL si possa qualificare come PMI e nel qual caso, capire se si tratti di impresa autonoma o associata, si rimanda al documento della Commissione nel quale sono indicati i criteri da verificare per una corretta valutazione del caso (il documento è scaricabile al seguente link:

<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/it/renditions/native>).

Si precisa, infine, che il rispetto della concorrenza deve essere garantito anche attraverso l'applicazione della normativa sugli appalti pubblici; sarà quindi necessario evitare che si vadano a creare situazioni di conflitti di interesse nel caso in cui l'impresa o il Comune, partner del GAL, sia affidatario diretto di un bene o un servizio economico. In tal caso, infatti, il mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici comporterà l'applicazione della disciplina sugli aiuti di stato e, quindi, il rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti all'articolo 60 dell'ABER; solo in tal caso il sostegno potrà essere ritenuto compatibile, viceversa risulterà illegale se non si sia proceduto preventivamente alla sua notifica.

Domanda: Si chiede conferma se l'applicazione degli articoli 60 e 61 del Regolamento (UE) 2022/2472 (ABER) avvenga in modo automatico agli interventi finanziati dai GAL, qualora nel bando di selezione delle SSL siano già state individuate, tra le tipologie di intervento finanziabili, quelle ammissibili ai sensi dei detti articoli. Si chiede, inoltre, quale sia la procedura da applicare nel caso in cui gli interventi dei GAL si discostino dalla previsione degli stessi, poiché superano i limiti della soglia del finanziamento pubblico ammissibile o riguardano investimenti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; in particolare si vuole sapere se sia opportuno applicare il regime di aiuto de minimis.

Risposta: Si conferma che, in linea con quanto già riportato nel documento della RRN "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il LEADER", per le operazioni che rientrano nelle previsioni dei suddetti articoli l'applicazione avverrà automaticamente, essendo sufficiente che il GAL riporti nel bando il riferimento normativo preciso. Relativamente alle tipologie di intervento che non rientrano nell'applicazione degli articoli citati e, più in generale, del Regolamento ABER, si consiglia di applicare il Regolamento UE 2021/1237 (GBER), il quale prevede una parte dedicata proprio agli aiuti a favore degli investimenti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In questo caso, l'AdG dovrà provvedere alla registrazione attraverso il sistema SANI ma, trattandosi comunque di un regolamento di esenzione, la procedura di notifica risulterà semplificata, per cui l'aiuto sarà immediatamente applicabile a seguito della semplice registrazione. Infine, quanto all'applicazione del regime de minimis, si ritiene opportuno valutare con attenzione la possibilità di ricorrere all'applicazione dello stesso per evitare alle imprese beneficiarie oneri successivi all'erogazione degli aiuti, come ad esempio le attività di controllo, nonché eventuali svantaggi derivanti dalla impossibilità di usufruire di ulteriori aiuti qualora oltrepassino la soglia massima consentita.

Domanda: Vi scrivo per porvi un quesito in merito all'applicazione del regime di aiuti di stato per le domande di sostegno dei progetti Leader che verranno selezionati dai GAL per la programmazione 23-27. Al momento nelle Strategie di Sviluppo Locale selezionate dalla provincia autonoma di Bolzano in ogni scheda di azione Leader è stata fatta una valutazione in materia di aiuti di stato. In particolare, è stato indicato se l'aiuto si configura o meno come aiuto di Stato ed eventualmente quale regime di aiuti di stato viene utilizzato. Lo strumento indicato è il regime de minimis. La nostra intenzione come AdG era di dare indicazione ai GAL di indicare anche un secondo possibile regime di aiuti di stato eventualmente applicabile, ossia il regime di esenzione nel settore agricolo (Reg. ABER 2022/2472) in particolare l'articolo 61. La procedura per la selezione dei progetti Leader nell'ambito di SRG06A prevede che il GAL pubblichi un bando per una determinata azione Leader della sua SSL e selezioni le domande di aiuto. Successivamente i beneficiari selezionati presentano una seconda domanda di aiuto all'Autorità di gestione che valuta e approva le domande di aiuto. La valutazione e l'eventuale registrazione degli aiuti di stato viene fatta dall'autorità di gestione in fase di approvazione. La nostra domanda è questa: è possibile che i GAL indichino nelle schede di azione Leader della strategia di sviluppo locale 2 diversi regimi di aiuto di stato applicabili, dettagliando poi nei bandi per quale tipologia di progetti verranno applicati i diversi regimi?

Nello specifico nel bando verrebbe indicato che per le domande di sostegno con contributo inferiore a 200.000 € si applica il regolamento ABER 2022/2472 art. 61, mentre per le domande di sostegno con contributo superiore a 200.000 € si applica il regolamento de minimis 2023/2831. In questo modo verrebbe data un'indicazione precisa sul tipo di regime applicato ad ogni domanda di sostegno.

Risposta: Occorre innanzitutto precisare che il regolamento de minimis prevede un contributo massimo di € 300.000,00 pertanto è necessario, eventualmente, invertire i riferimenti ai regolamenti ABER e de minimis da inserire nel bando. Venendo alla domanda, si precisa che nelle schede delle singole operazioni finanziabili della SSL deve essere precisamente indicato il regime di aiuto di Stato applicabile, ovvero il numero di registrazione in caso di aiuti concessi ai sensi dei regolamenti di esenzione, di approvazione in caso di aiuti di Stato notificati (decisione della Commissione UE) o di applicazione di regime di aiuto de minimis. In generale, la comunicazione o la notifica devono essere fatti preventivamente perché la valutazione di compatibilità dell'aiuto è svolta prima della sua applicazione; nella fase di pubblicazione del bando deve essere già chiaro quale regime di aiuto viene applicato.

Nello specifico, relativamente alla scelta di applicare gli artt. 60 e 61 del Regolamento di esenzione ABER 2022/2472, non sono necessarie né la comunicazione né la registrazione bensì deve essere indicato con precisione come si applicano gli articoli. Questo significa che, se è pubblicato un bando per il finanziamento degli interventi imputabili a una determinata operazione della SSL, il riferimento al regime di aiuto applicabile è quello indicato nella scheda e non può esserci una differenziazione tra progetti finanziabili sulla base del livello di importo.

Da ultimo, si evidenzia l'opportunità di non ricorrere all'applicazione del regime di aiuto de

minimis laddove vi sia la possibilità di applicare i regolamenti di esenzione in quanto, se in un primo momento ciò può apparire come una scelta volta a semplificare le procedure di concessione dell'aiuto, bisogna tenere conto anche del fatto che esistono degli obblighi di controllo i quali, da un lato aggravano il lavoro dell'ente concedente, dall'altro possono limitare le possibilità di finanziamento da parte delle imprese agevolate, che non potranno usufruire di eventuali ulteriori aiuti erogati a titolo de minimis se oltrepassano la soglia massima di aiuto.

Domanda: Come noto, il Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (di seguito anche ABER) dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. In particolare, all'articolo 61 dello stesso viene specificato:

1. Gli aiuti alle imprese che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 60, paragrafo 1, o che beneficiano di tali progetti, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. Gli aiuti ai comuni che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 60, paragrafo 1, o che beneficiano di tali progetti, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2. I costi sostenuti dai comuni che partecipano a progetti CLLD di cui al paragrafo 1 sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo a condizione che siano destinati a uno o più dei seguenti ambiti:

- a) ricerca, sviluppo e innovazione;
- b) ambiente;
- c) occupazione e formazione;
- d) cultura e conservazione del patrimonio;
- e) silvicoltura;
- f) promozione di prodotti alimentari non elencati nell'allegato I del trattato;
- g) sport.

3. L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo per progetto CLLD non supera 200 000 EURO." Il regolamento citato al considerando n. 66 chiarisce che "gli aiuti di Stato concessi alle PMI che partecipano ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e designati come Leader dal regolamento (UE) 2021/2115, hanno un impatto limitato sulla concorrenza, in particolare in considerazione del ruolo positivo svolto dagli aiuti nel condividere le conoscenze, soprattutto per le comunità locali e agricole, e della natura spesso collettiva degli aiuti e della loro portata relativamente contenuta". Il suddetto considerando fornisce un rilevante criterio interpretativo della norma in oggetto estendendone l'ambito soggettivo anche ai soggetti portatori di interessi pubblici sul presupposto che i progetti CLLD "di portata relativamente contenuta" hanno comunque un effetto limitato sugli scambi e sulla concorrenza anche in considerazione della vocazione pubblicistica di detti soggetti e delle finalità istituzionalmente perseguite dagli stessi.

Questa interpretazione che supera, dunque, il mero tenore letterale, nel rispetto della ratio di cui al considerando n. 66, consente di comprendere tra i "Comuni" di cui all'art. 61, anche "Enti/soggetti pubblici" tutti quegli Enti Pubblici (riconosciuti per legge), portatori di interessi dei diversi territori e che realizzano attività nell'ambito dei progetti CLLD, a salvaguardia degli interessi propri di determinate Comunità.

Peraltro, i diversi soggetti pubblici, in considerazione della loro natura e della loro presenza sul territorio, al pari dei Comuni, svolgono un ruolo chiave nelle strategie di sviluppo locale e, in alcuni casi, sono caratterizzati da specificità che li rendono ancora più vicini, per rispondere alle esigenze del territorio dando in tal modo piena e concreta attuazione al principio di sussidiarietà. Proprio in quanto i progetti CLLD “hanno un impatto limitato sulla concorrenza” e “in considerazione del ruolo positivo svolto dagli aiuti nel condividere le conoscenze soprattutto per le comunità locali e agricole (...)” la Commissione Europea esplicitamente promuove, nell’ottica della semplificazione, l’applicazione di procedure più snelle nei casi in cui l’importo cumulato degli aiuti per progetto non superi un determinato massimale, ossia, nel caso di specie la somma di 200.000,00 € per singolo progetto così come previsto dall’articolo 61 par. 3 del Reg. 2472/2022 citato.

A quanto rappresentato, a sostegno della suddetta interpretazione si aggiunge che la nozione di “Comune” necessariamente assume un significato lato nell’ambito dell’Unione Europea in considerazione delle diverse funzioni attribuite a tale Ente dai singoli Stati dell’Unione Europea. Parimenti, sotto il profilo dell’ambito oggettivo di applicazione della norma, si ritiene che gli ambiti delineati al paragrafo 2 dell’art. 61 vadano intesi in senso puramente esemplificativo potendosi includere nelle fattispecie elencate tutte quelle attività teleologicamente riconducibili agli Enti/soggetti pubblici, in quanto le stesse appaiono trasversali e caratterizzanti l’intera strategia di sviluppo locale, e pertanto tendenzialmente applicabili a tutti i progetti presentati dagli Enti pubblici a valere sulle strategie di sviluppo locale.

A titolo esemplificativo l’ambito “occupazione” è riscontrabile direttamente o indirettamente su molte fattispecie di azioni, così come la “cultura” e l’“ambiente”. L’interpretazione rappresentata trova, inoltre riscontro in documenti pubblicati da diverse Regioni sia con riferimento alla definizione di “Comuni” che all’ambito di applicazione della norma. In tali documenti, infatti, si riconducono all’art. 61 del Reg. (UE) 2022/2472 le Azioni che individuano come beneficiari “Enti pubblici singoli e associati” per la realizzazione di investimenti che riguardano “erogazione di servizi di base alla popolazione”. Tale impostazione presuppone una interpretazione estensiva della norma sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, del tutto condivisibile in base alla disamina sopra esposta. Del resto nelle varie realtà regionali operano enti /soggetti pubblici che svolgono attività analoghe a quelle dei Comuni (come, ad esempio, quelli previsti dall’art. 1 comma 2 del d.lgs 165/2001), e che nelle passate programmazioni hanno dato un contributo nell’ambito delle strategie di sviluppo locale, quali enti portatori di interesse dei diversi territori.

Occorre inoltre tenere in considerazione che una diversa interpretazione, in senso meramente letterale e restrittivo della norma, comporterebbe, un rallentamento della procedura a discapito del beneficiario, con ciò pregiudicando le finalità e gli effetti positivi sopra rappresentati di apertura verso azioni e realtà che rispecchino le peculiarità dei territori. Si evidenzia infatti che nella programmazione 2023-2027 si è data la possibilità ai GAL di inserire nei loro Piani “Azioni specifiche” tramite le quali cogliere le istanze dei territori in maniera più rispondente alle stesse e una limitazione della norma in senso soggettivo e oggettivo appare in antitesi con tale previsione.

Invece un’interpretazione estensiva, suffragata dal Considerando n. 66 sopra citato e volta a ricondurre nell’ambito soggettivo le varie tipologie di soggetti beneficiari e ad ampliarne anche i settori di intervento, consentirebbe di poter effettuare una sola comunicazione di esenzione per tutte le azioni specifiche relative a progetti CLLD che non superino i 200 000 EUR, massimizzando l’effetto positivo dell’inserimento delle azioni specifiche, e accelerando il processo di spesa. Riteniamo che con l’inserimento nel Regolamento (UE)

2022/2472 dell'art. 61 la Commissione europea abbia voluto semplificare i procedimenti in relazioni agli aiuti di stato delle strategie di sviluppo locale anziché limitare l'applicazione soltanto a determinate fattispecie che renderebbero l'attuazione di tale norma farragিনosa e utilizzabile solo in casi residuali.

Alla luce di quanto esposto si chiede, attraverso vostro qualificato parere, se possa essere condivisa l'interpretazione dell'art. 61 del Regolamento (UE) 2022/2472 nei termini sopra descritti.

Risposta: Il Regolamento (UE) 2022/2472 (di seguito anche ABER) dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

In particolare, l'articolo 61 precisa che beneficiari di determinati aiuti possono essere le PMI ed i Comuni; nello specifico l'articolo indica come possibili beneficiari dei finanziamenti le PMI (così come definite all'allegato I dello stesso Regolamento ABER) e i Comuni (in deroga alle disposizioni generali del Regolamento ABER, che prevede come beneficiari esclusivamente le PMI operanti nel settore agricolo o nelle zone rurali). Al tempo stesso, l'articolo 1 stabilisce che "Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti: a) aiuti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI): i) attive nel settore agricolo, [...]ii) attive in attività extra-agricole nelle zone rurali che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del Trattato, nella misura in cui tali aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e sono cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi a favore di misure cofinanziate. In deroga a quanto precede, il presente regolamento si applica agli aiuti a favore dei comuni che beneficino direttamente o indirettamente di progetti CLLD a norma degli articoli 60 e 61 del presente regolamento".

Quindi, per classificare le tipologie di soggetti beneficiari, oltre ai Comuni, è necessario recepire quanto definito dalla normativa comunitaria a proposito di «PMI» così come anche indicato all'Allegato I. All'articolo 1 dell'Allegato è stabilito che "Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica."

A conclusione di quanto evidenziato e osservato, si ritiene che tra i soggetti beneficiari possano rientrare diverse categorie di soggetti, sia di natura privata o pubblica, sia di interesse singolo o collettivo locale. La diversa forma giuridica non incide, ciò che conta è l'attività economica svolta e finanziata in ambito CLLD. Per cui tutti i soggetti beneficiari, anche se portatori di interessi pubblici, rientrano nella definizione di PMI se rispettano i criteri stabiliti negli articoli dell'Allegato I. Non ha rilevanza nemmeno l'inquadramento giuridico nazionale dell'impresa.

In proposito si richiama quanto riportato nel documento della RRN "PSP e applicazione della normativa sugli aiuti di Stato al LEADER" (link: https://www.reterurale.it/startup_leader) sul fatto che gli aiuti di Stato sono automaticamente finanziabili in virtù del disposto dell'articolo 9, paragrafo 5, dello stesso Regolamento ABER con riferimento all'articolo 61; per cui non sarebbe neanche necessaria la comunicazione attraverso il sistema SANI. Ad ogni modo, anche laddove effettuata la comunicazione con conseguente registrazione dell'aiuto, tale aspetto non inciderebbe sulla corretta attuazione della scheda

intervento/progetto, rappresentandone solo un elemento aggiuntivo.

Infine, relativamente al finanziamento destinato al GAL per le azioni specifiche, si ribadisce che lo stesso non costituisce aiuto di Stato poiché il GAL, in quanto soggetto delegato di una funzione pubblica in attuazione del Regolamento UE 2021/1060, anche laddove risulti beneficiario di operazioni in attuazione della SSL persegue necessariamente un interesse collettivo e pubblico, fungendo da promotore dello sviluppo della collettività locale e della sua programmazione coordinata e non svolge, dunque, un'attività economica nel senso sopradetto, come invece accade alle PMI beneficiarie di aiuti di Stato.

RETE NAZIONALE DELLA PAC

Autorità di gestione:

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

reterurale@politicheagricole.it

<http://www.reterurale.it>

@reterurale

<http://www.facebook.com/reterurale>

RETE LEADER:

reteleader@crea.gov.it

<http://www.reterurale.it/leader20142020>

<https://www.facebook.com/leader1420>



Progetto realizzato con il contributo del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale)
nell'ambito delle attività previste dal Programma Rete Nazionale della PAC 2025-2029
Progetto CREA - Monit Leader - Annualità 2025